

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Relazione e discussione sul progetto di legge per aumento dei diritti d'insinuazione — Osservazioni del senatore Luigi di Collegno — Risposta del relatore — Adozione della legge — Presentazione di un progetto di legge per l'autorizzazione al Governo di rinnovare per un triennio l'appalto delle gabelle accensate — Lettura ed approvazione dei nove primi capi del progetto di regolamento interno del Senato — Lettura del progetto di legge sullo stato degli ufficiali — votazione ed approvazione del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 5/4 pomeridiane.
Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Frattanto che si compia il numero dei senatori, si dà lettura del sunto delle petizioni.

CERRARIO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

581. Marengo di Moriondo conte Augusto chiede che colla legge sulle pensioni di riposo degl'impiegati si ordini anche la rettifica degli errori seguiti nelle liquidazioni delle pensioni stabilite dalla legge 23 marzo 1824.

582. Canfari Lorenzo chiede che si pubblicino nel foglio ufficiale le nomine, promozioni e traslocamenti degl'impiegati.

583. Balsamega Giovanni chiede che s'inviti il Ministero a far provvedimenti in ordine al sistema penitenziario.

584. Decinto-Pancia-Sacchi Giuseppina chiede che si facciano provvedimenti contro gli abusi della libertà della stampa.

PRESIDENTE. Queste petizioni verranno trasmesse alla Commissione per ciò stabilita.

Essendo ora il Senato in numero, posso mettere ai voti l'approvazione del processo verbale.
(È approvato.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DEI DIRITTI D'INSINUAZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del nuovo progetto di legge per l'aumento dei diritti d'insinuazione.

La parola spetta al relatore della Commissione.

CERRARIO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 372.)

PRESIDENTE. Darò lettura dell'intero testo della legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 372.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Luigi Di Collegno ha la parola.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io osserverò che qualunque siano i motivi per i quali si propone la presente legge, non potrei

immettere tutti quelli che si indicano dal signor relatore nella Commissione. I diritti acquistati e i privilegi che riposano sulla fede dei trattati possono bensì talvolta dar luogo a modificazioni, e debbono cedere al sommo interesse della nazione, che è sempre la suprema legge; ma il partire da questa base generale per indurne che la Commissione non giudica potersi tener conto dei richiami degl'individui, o dei corpi, o delle provincie a cui verrà meno il privilegio, mi parrebbe un antecedente molto pericoloso.

D'altronde per l'onore dei nostri regnanti passati, ai quali certamente il signor relatore della Commissione sarebbe meglio in caso di rendere la dovuta giustizia, perchè molto più esperto della storia patria di quello che possa esserlo io, credo doversi far la parte di tutto quello che da più di un secolo essi hanno fatto per portare la nazione nello stato in cui si trova di presente, introducendo a mano a mano quei miglioramenti che dalla società antica ci hanno condotti alla società moderna.

Io non vorrei che si considerasse questa società moderna come se esistesse solamente da due o tre anni; lo stesso autore dello Statuto aveva già operato assai negli anni precedenti per migliorare la cosa pubblica, e prima di lui i suoi reali predecessori avevano essi pure preparato molto il terreno in questo senso medesimo. Io considero quindi che la figura, cioè, « della società moderna incatenata al cadavere della società antica, » come si dice nella relazione, è figura molto iperbolica e non conforme alle nostre condizioni passate e ai governi dei nostri principi. Io non intendo con questo di far opposizione a quello che oggi si propone, ma solamente desidero che quanto è detto nella relazione non venga considerato come motivo impellente ad accettare la presente legge, perchè, ammesso un tale principio, si correrebbe rischio di andare in seguito molto più oltre di quello che lo esige e l'ordine di uno Stato ed il rispetto che si deve agli impegni assunti precedentemente ai diritti acquistati, ed a quanto si appoggiasse alla fede dei trattati.

CIBRARIO, relatore. Io sono fortunato che la mia relazione si trovi d'accordo coi sentimenti dell'onorevole signor senatore preopinante; io sono stato ben lontano dal dire che noi siamo risorti in questo momento solamente. Io ho parlato della nostra *rigenerazione politica*, ma ammetto che la rigenerazione politica indotta dallo Statuto non è che l'ultima fase di quelle successive trasformazioni, di quei meditati progressi che i re, i quali hanno regnato prima di Carlo Alberto, e Carlo Alberto medesimo, avevano operato da lunga mano con saviissimi provvedimenti.

Io ho notato che la monarchia nell'assorbire mano a mano i privilegi che si riconoscevano contrari all'interesse del vero progresso ha compiuto una missione provvidenziale; che essa aveva operato la fusione dei municipi in azione; che aveva fatto tutti i cittadini uguali innanzi al re ed alla legge; che aveva servito al progresso religioso e civile dell'umana famiglia; per conseguenza io credo d'aver reso piena giustizia nella mia relazione, come credo di averla resa nei miei scritti pubblicati da venticinque anni a questa parte, agli sforzi che hanno fatto sempre i Reali di Savoia per avviare la società verso quella possibile perfezione che è lo scopo religioso e civile degli umani consorzi.

Vedo che il signor senatore preopinante non disconviene che i privilegi ed anche i patti i quali sono fondati sopra stipulazioni solenni o sopra la fede dei trattati, debbono in certe circostanze cedere alla suprema legge dello Stato che è il pubblico bene; per conseguenza mi pare di essermi pienamente conformato ai sentimenti che ha espressi l'onorevole

senatore Di Collegno. Se a lui non piace la figura di cui mi sono servito, io non ho difficoltà di abbandonarla; mi permetto però di fargli osservare che questa figura da me usata succede all'osservazione fatta prima che se tutti i patti di qualunque sorta si fossero sempre dovuti mantenere, la società moderna sarebbe vincolata al cadavere della società antica; ma siccome ciò non fu, siccome invece d'essere stati stazionari abbiamo sempre progredito, così non ha, nè può avere applicazione alle presenti condizioni l'immagine che credo giusta da me ipoteticamente adoperata.

Di fatti, se non avessimo progredito, noi saremmo veramente ancora in pieno medio evo, vi sarebbero, come ho notato, municipi, ma non nazione, vi sarebbero Statuti, ma non vi sarebbe un Codice di leggi generali; vi sarebbero contingenti raccoglietici forniti per un tempo determinato dai comuni come succedeva nel medio evo, ma non vi sarebbe esercito.

Siccome tutte queste cose vi sono, e da gran tempo vi sono, perchè i principi di Savoia fin dal 1500, anzi dal 1200, o piuttosto fino dai tempi di Amedeo III, che è stato il primo largitore di franchezze, hanno sempre inteso a far progredire l'umana società, a formare con lavoro perseverante l'unità nazionale, pigliando le piccole unità disseminate nei loro Stati, e servendosi ad ingrossare un centro comune, così io credo di non meritar censura, anzi di non dissentire per nulla dai sentimenti che ha espressi l'onorevole senatore preopinante.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

(Legge gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, i quali sono approvati senza alcuna osservazione. Vedi vol. *Documenti*, pag. 572.)

« Art. 6. L'imposta dei diritti d'insinuazione non avrà vigore oltre il 1° gennaio 1855. »

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Per lo stesso motivo già da me espresso in una seduta antecedente, io mi unisco al sentimento per cui il Senato si astenne da ogni discussione sul merito della presente legge; ma poichè in quest'articolo si esprime che l'imposta de' diritti d'insinuazione non avrà vigore oltre il 1° gennaio 1855, io prendo occasione per dichiarare la mia piena adesione a quanto nella sua relazione disse il dotto senatore Cibrario, cioè che, se si trattasse di sottoporre alle deliberazioni del Senato una buona legge sulla tassa d'insinuazione, la Commissione non avrebbe proposto per modello la tariffa del 1° aprile 1816, nè anche colle interpretazioni non sempre uniformi che la giurisprudenza vi ha introdotte.

Credo infatti che, sia lo stanziamento di quest'imposizione, sia l'economia della sua distribuzione, peccino e contro i sani principii dell'economia politica e contro i dettami dell'equità; tuttavia, nel caso estremo in cui ci troviamo, io non ardirei di fare la benchè menoma opposizione a quanto venne proposto in aumento dei diritti d'insinuazione. Io mi limiterò dunque ad esprimere il desiderio che nello spazio di tempo che sta per trascorrere tra l'epoca attuale e quella citata nell'articolo testè riferito abbia a cessare l'aggravamento dell'imposta di cui si tratta, e si studii seriamente su questa materia, acciò si venga a ricercare il mezzo più ovvio per renderla più consentanea, come diceva, alle regole dell'economia politica ed alle leggi dell'equità. Gli è certo che un maggior benefizio ridonderà allo Stato quando si diminuirà non solo il balzello d'aggravio a cui ora si fa luogo, ma si scemerà anche quello che era ed è prima dell'aggravamento

stesso, poichè sarà solo con questo mezzo che si verrà a far soddisfare a tali pagamenti, sottoponendovisi volontariamente ognuno, e non col cercare a sottrarvisi.

ARNULFO, commissario regio. Il Governo, quando ebbe a presentare la legge che è ora sottoposta al giudizio del Senato, non dissimulò i vizi a cui va soggetta la tariffa d'insinuazione tuttora vigente, e nell'esposizione che precede la legge stessa che fu presentata nella tornata del 15 aprile, così si esprimeva: « Io non dissimulo (disse il ministro) che la suddetta tariffa dovrebbe essere riformata; ma siccome questa riforma deve coordinarsi colle disposizioni del Codice di procedura civile, così è forza di rimandarne il compimento all'epoca in cui sarà quel Codice promulgato. » Pensiero del Governo era dunque, presentando questa legge, di far sì che fosse provvisoria, e per questa ragione ha accettato di buon grado le limitazioni che l'altra Camera pose alla di lei durata. Nè solo per i motivi testè riferiti il Governo crede che debba essere provvisoria, ma ben anche per quelli che l'onorevole e sapientissimo senatore venne or ora adducendo, poichè le norme che regolano i tributi non ricevono certamente sana applicazione mediante la tariffa che è ora in vigore; ragione per cui il Governo accetta con piacere l'invito che gli vien fatto dall'onorevole senatore; invito che corrisponde alle sue viste, e pensa che col tempo una nuova legge corrisponderà meglio ai bisogni dello Stato ed ai principii della scienza.

DI BENEVELLO. Domando la parola per fare una semplicissima osservazione, che spero non incaglierà in nulla l'adozione della legge.

Mi pare alquanto zoppicante l'esposizione di quest'articolo, dicendo: « l'importo dei diritti d'insinuazione non avrà luogo oltre il 1° gennaio 1855. »

Mi pare che sarebbe forse più esatto e più chiaro se si dicesse: « l'imposta dei diritti d'insinuazione cesserà col 1° gennaio 1855. »

ARNULFO, commissario regio. Abbenchè la redazione di quest'articolo non appartenga al Governo, ciò non pertanto io mi proverò di dare un significato alla redazione che forse corrisponde alle viste dell'onorevolissimo senatore e di quello che ebbe la parola avanti a lui. Parmi che si sia voluto manifestare coll'articolo che ci occupa il desiderio che cessi questa legge anche prima del 1° gennaio 1855, vale a dire che la più lunga durata di essa debba essere al 1° gennaio 1855; ma appunto perchè il Governo manifestò il pensiero di riformare il più presto che potrà la tariffa (sia per porla in maggiore armonia coi principii d'economia politica, sia per scaverarla degli attuali errori), si è voluto limitarne la durata fino al 1° gennaio 1855, lasciando vedere la speranza che cessi molto prima, locchè, io spero, avrà luogo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo ultimo della legge. (È approvato.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	49
Voti favorevoli	40
Voti contrari	9

(Il Senato adotta.)

**LETTURA E DISCUSSIONE DEL NUOVO
REGOLAMENTO DEL SENATO.**

PRESIDENTE. Non essendo ancora allestita la copia del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, non posso ancora metterlo ai voti per isquittinio segreto. Perciò propongo al

Senato di voler approfittare del tempo che ci rimane per sentire la lettura pubblica che deve farsi del nuovo nostro regolamento, il quale fu già argomento di studio accurato in parecchie delle nostre adunanze. L'essersi fatto questo studio in private adunanze fa sì che poche sieno le osservazioni che si faranno dopo la nuova lettura, perciò io propongo al Senato di volersi contentare che in luogo di approvare ciascun articolo per alzata e seduta, voglia il Senato approvare in questa guisa ogni capo intero. S'intende sempre per quei capitoli i cui articoli passino inosservati, senza che alcuno chieda la parola.

La parola spetta al signor senatore Alfieri, autore del progetto.

DE FERRARI. Io credo che sia meglio votare articolo per articolo, come dice il regolamento.

PRESIDENTE. Se vi è osservazione, naturalmente si farà la votazione articolo per articolo, ma se non vi è osservazione, io credo inutile questa solennità di forma. Del resto, ciò propongo per non far alzare cento volte in breve ora i signori senatori.

ALFIERI. Appoggiato all'articolo 25 del regolamento, io credo, senza contravvenire al disposto, la votazione possa seguire nel modo proposto dall'onorevole presidente; dunque si darà lettura dei singoli articoli colle modificazioni che già vi sono state introdotte per le deliberazioni seguite nelle conferenze segrete.

(Letti successivamente i nove primi capi del regolamento interno del Senato, sono essi senza contestazione approvati.) Vedi vol. Documenti, pag. 726.)

**PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI
UN PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALL'ESER-
CIZIO PROVVISORIO DELLE GABELLE.**

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro delle finanze. **NIGRA, ministro delle finanze,** presenta il suddetto schema di legge del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. Documenti, pag. 655.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro delle finanze della presentazione del presente progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito alla Commissione per ciò stabilita; chieggo al Senato il voto per l'urgenza chiesta.

(L'urgenza è accordata.)

**LETTURA, VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PRO-
GETTO DI LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFI-
CIALI.**

PRESIDENTE. Il Senato deve deliberare per isquittinio segreto sul complesso della legge sullo stato degli ufficiali, già stata approvata per alzata e seduta sui singoli articoli.

Come questa legge è stata soggetta a molte modificazioni, il Senato ha deliberato di udire la lettura di un testo corretto di questa legge; questo nuovo testo è stato redatto dalla segreteria; l'ho confrontato colle mie note, e credo di poterne guarentire l'esattezza. Ciò non ostante, se il Senato desidera sentirne la lettura, io sono ai suoi ordini.

Un senatore. Va letto!

PRESIDENTE. Allora lo leggerò.

Prego i signori senatori che hanno delle note di voler confrontare, limitandosi alla pura corrispondenza colle modificazioni già prima approvate.

TITOLO I. — *Del grado e delle varie posizioni degli uffiziali.*

« Art. 1. Il grado è conferito dal Re, e costituisce lo stato dell'uffiziale sì dell'armata di terra, sì dell'armata di mare.

« Il grado è distinto dall'impiego.

« L'uffiziale non può perdere il suo grado fuorché per l'una delle cause seguenti :

« 1° La dimissione volontaria accettata dal Re ;

« 2° Perdita della qualità di cittadino, pronunciata dal tribunale competente. Il Governo per mezzo del Pubblico Ministero promuoverà anche d'ufficio, ove occorra, l'opportuna sentenza, secondo le istruzioni che verranno date dal ministro di grazia e giustizia ;

« 3° Condanna a pena criminale o ad altra pena che le venga sostituita in virtù del disposto dal titolo II, libro III del Codice penale militare ;

« 4° Condanna a pena correzionale o ad altra che in virtù delle citate disposizioni del Codice penale militare sia sostituita alla pena ora detta per reati previsti nella sezione 2ª, titolo X, libro II, e negli articoli 200, 281, 394, 396, 434, 678, 677 e 678 del Codice penale comune ;

« 5° Condanna per reato qualunque, che, a tenore del Codice penale comune, importi la pena del carcere, coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffizi o della sorveglianza speciale della polizia ;

« 6° Rimozione dal servizio pronunciata da un Consiglio di disciplina ;

« 7° Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di guerra.

« Oltre i casi previsti dalle vigenti leggi, la dimissione sarà pure dai Consigli di guerra pronunciata per soggiorno fuori dello Stato senza autorizzazione del Governo, emanata per organo del Ministero di guerra e marina.

« Art. 2. Le posizioni dell'uffiziale sono :

« 1° Il servizio effettivo ;

« 2° La disponibilità ;

« 3° L'aspettativa ;

« 4° La riforma ;

« 5° La giubilazione.

TITOLO II. — *Del servizio effettivo.*

« Art. 3. Il servizio effettivo comprende tanto il servizio attivo, quanto il servizio sedentario.

« È in servizio effettivo :

« 1° L'uffiziale appartenente ad uno dei quadri costitutivi dell'armata sia attiva, sia sedentaria, e provvisto d'impiego secondo tale quadro ;

« 2° L'uffiziale incaricato temporaneamente di un servizio speciale, o di una missione ;

« 3° L'uffiziale che, a norma degli ordinamenti in vigore, sia bensì in soprannumero ad un corpo, ma faccia parte del quadro del personale di un altro corpo, istituto od ufficio militare, e vi presti servizio.

TITOLO III. — *Della disponibilità.*

« Art. 4. La disponibilità è la posizione dell'uffiziale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri, e senza impiego.

« Tale posizione è assegnata per decreto reale, ed è speciale agli uffiziali generali ed ai colonnelli soltanto.

« Il tempo scorso in disponibilità è considerato e computato tanto per l'anzianità, l'avanzamento e la giubilazione quanto per ogni altro verso, come servizio effettivo, attivo o seden-

tario, secondochè l'uffiziale prima di essere collocato in disponibilità fosse in attivo oppure in sedentario servizio.

« Il ricollocamento in servizio attivo degli uffiziali in disponibilità succede per decreto ed a scelta del Re.

« L'uffiziale in disponibilità può far valere i suoi diritti alla giubilazione.

« Art. 5. L'uffiziale in disponibilità non può essere promosso a maggior grado se non quando sia chiamato in servizio effettivo.

« Art. 6. L'uffiziale in disponibilità rimane soggetto alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari.

TITOLO IV. — *Dell'aspettativa.*

« Art. 7. L'aspettativa è la posizione dell'uffiziale idoneo al servizio, che sia fuori dei quadri dell'esercito, sprovvisto d'impiego e non contemplato nei precedenti articoli 3 e 4.

« Art. 8. L'uffiziale in servizio attivo è collocato in aspettativa con decreto reale per una delle seguenti cagioni :

« 1° Scioglimento o riduzione di corpo ;

« 2° Soppressione d'impiego ;

« 3° Ritorno da prigionia di guerra quando durante la medesima l'uffiziale sia stato rimpiazzato nel suo impiego ;

« 4° Infermità temporarie incontrate per ragioni di servizio ;

« 5° Infermità temporarie non provenienti dal servizio ;

« 6° Motivi di famiglia in seguito a spontanea domanda dell'uffiziale ;

« 7° Sospensione dall'impiego ;

« 8° Rivocazione dall'impiego.

« Nel decreto di collocamento in aspettativa sarà sempre espresso quale delle dette categorie vi abbia dato luogo.

« I motivi indicati ai numeri 4, 5 e 6 dovranno essere stati giustificati in quelle forme che verranno stabilite con decreto reale.

SEZIONE I. — *Uffiziali in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra, infermità incontrate per ragione di servizio.*

« Art. 9. Nel caso di riduzione di corpo sarà collocato in aspettativa quel numero di uffiziali che ecceda nei vari gradi la forza stabilita dai nuovi quadri del corpo e di preferenza :

« 1° Gli uffiziali che ne facciano domanda ;

« 2° Gli uffiziali meno anziani di ciascun grado.

« Art. 10. Gli uffiziali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra od infermità incontrate per ragione di servizio, dovranno occupare i due terzi degl'impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado ed arma, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di data nell'ordine di anzianità di grado. Quest'ordine di data si osserverà solo in quanto non ne venga leso il diritto all'avanzamento che spettasse ad altro uffiziale in aspettativa.

« È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con decreto reale quelle norme e prescrizioni che valgano ad accertare l'idoneità di detti uffiziali a proseguire nel servizio.

« Gli uffiziali richiamati, secondo le dette norme, in servizio effettivo i quali provassero di essere impediti per infermità, potranno rimanersi in aspettativa per un ulteriore termine non maggiore di 18 mesi, in capo ai quali, continuando l'infermità, sarà provveduto per essi a termini dell'articolo 15.

« Art. 11. Gli uffiziali in aspettativa per motivi contemplati nella presente sezione potranno far valere i loro diritti alla giubilazione.

SEZIONE II. — *Uffiziali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia.*

« Art. 12. Gli uffiziali in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, o per motivi di famiglia, non potranno rimanersi in tale condizione oltre 18 mesi.

« Spirato questo termine essi concorreranno cogli uffiziali contemplati nella sezione precedente, e secondo le stesse norme ad occupare due terzi degl'impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma; se non che il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dal dì in cui saranno scorsi i 18 mesi anzidetti.

« Nel caso di chiamata straordinaria sotto le armi gli uffiziali contemplati in quest'articolo potranno essere richiamati in servizio, ancorchè non sia scorso il termine di mesi 18 dianzi stabilito, e qualora, essendo richiamati, non possano per infermità raggiungere le bandiere, dovranno comprovare tale loro stato d'impedimento, senza del che saranno considerati assenti illegalmente dal corpo.

« Art. 13. Gli uffiziali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio che, spirato il termine di mesi 18 divisato nel precedente articolo, siano richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo articolo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto delle dette infermità, saranno giubilati, ovvero riformati, a tenore degli articoli 25 e 26 della presente legge.

« Art. 14. L'uffiziale in aspettativa per motivi di famiglia che, richiamato in servizio effettivo, comprovò non poterlo riassumere per infermità, potrà essere conservato tuttavia in aspettativa per un ulteriore termine non maggiore di sei mesi se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di 18 mesi se invece sia conseguenza di ferite riportate anteriormente per servizio, in capo ai quali termini sarà poi provveduto nel modo accennato all'articolo precedente.

« Art. 15. Gli uffiziali in aspettativa per motivi di famiglia non possono, mentre si trovano in tal condizione, essere giubilati per anzianità di servizio.

SEZIONE III. — *Uffiziali in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego.*

« Art. 16. L'uffiziale è collocato in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego con decreto reale sulla relazione del ministro di guerra o marina.

« L'uffiziale condannato ad una pena qualsiasi sarà sospeso o revocato dall'impiego per tutto il tempo della pena, salva, ove occorra, l'applicazione del disposto dall'articolo 27.

« Art. 17. Il posto dell'uffiziale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego sarà, durante tale sospensione, conservato vacante.

« Se però l'uffiziale sospeso non sarà stato ricollocato prima del termine di un anno, il suo posto sarà riempito, e l'uffiziale s'intenderà passato nella classe dei collocati in aspettativa per revocazione dall'impiego.

« Se l'impiego già occupato dall'uffiziale sospeso non possa per sua natura rimanere neppur temporaneamente vacante, l'uffiziale sarà bensì surrogato, ma potrà essere chiamato ad occupare un altro impiego del suo grado ed arma che si faccia vacante nel corso dell'anno.

« Art. 18. Gli uffiziali collocati in aspettativa per revocazione dall'impiego potranno, quando il Re stimi opportuno di

far cessare tale provvedimento, essere ammessi a concorrere cogli uffiziali contemplati nelle sezioni antecedenti e secondo le stesse norme per occupare i due terzi degl'impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma; al qual effetto il tempo utile pel loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dalla data dell'anzidetta regia determinazione.

« Qualora poi dopo scorsi tre anni in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego gli uffiziali non siano stati richiamati o non siano stati ammessi a concorrere nel modo anzidetto per essere ricollocati in servizio, dovranno essere sottoposti ad un Consiglio di disciplina per gli effetti indicati agli articoli 27 e 28.

« Art. 19. Sono applicabili agli uffiziali sospesi o revocati dall'impiego gli articoli 14 e 15 della presente legge.

SEZIONE IV. — *Disposizioni comuni alle varie classi d'uffiziali in aspettativa.*

« Art. 20. Gli uffiziali in aspettativa non possono essere promossi a maggior grado, continuando a rimanersi in tale posizione.

« Possono bensì gli uffiziali collocati in aspettativa per le cause divisate nella sezione prima del presente titolo quarto, essere ricollocati in servizio effettivo con quell'avanzamento a cui avessero diritto secondo la legge sull'avanzamento.

« Gli uffiziali contemplati nelle sezioni 2^a e 3^a del presente titolo non possono rientrare al servizio effettivo fuorchè nel grado stesso di cui erano provveduti all'epoca del loro collocamento in aspettativa.

« Art. 21. Nei corpi e nei gradi dove l'avanzamento abbia luogo per corpo, gli uffiziali collocati in aspettativa per riduzione di corpo o soppressione d'impiego (quando la riduzione o soppressione sia comune a tutti i corpi dell'arma rispettiva), per ritorno da prigionia di guerra, per infermità temporarie qualunque siano, per motivi di famiglia o per revocazione dell'impiego, concorreranno ad occupare i due terzi di quegli'impieghi soltanto che si facciano vacanti nel corpo a cui appartenevano.

« Art. 22. Gli uffiziali che all'epoca del loro collocamento in aspettativa esercitavano cariche o funzioni speciali, occuperanno bensì, secondo le norme suddivisate, gl'impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma o corpo, ma non avranno diritto a rioccupare le cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni.

« Art. 23. Il tempo scorso in aspettativa è computato come servizio effettivo attivo o sedentario, secondochè l'uffiziale apparteneva a questo o a quello allorchè venne collocato in aspettativa.

« Non di meno non sono computati nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità, e sono computati per la metà soltanto quanto alla giubilazione ed alla riforma:

« 1° I primi diciotto mesi trascorsi in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia;

« 2° Il tempo scorso in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego prima della regia determinazione indicata all'articolo 18;

« 3° Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio di cui nel terzo alinea dell'articolo 10 e nell'articolo 14.

« Il tempo scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna non è computato.

« Art. 24. Gli uffiziali in aspettativa rimangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari.

TITOLO V. — *Della riforma.*

« Art. 25. La riforma è la posizione dell'uffiziale senza impiego che non è più ammissibile al servizio effettivo e non ha diritto alla giubilazione.

« L'uffiziale è collocato in riforma :

« 1° Per infermità incurabili ;

« 2° Per ragioni di disciplina.

« Art. 26. La riforma per infermità incurabili ha luogo per decreto reale.

« Il Governo determinerà pure con decreto reale le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che diano luogo alla riforma e le forme che si abbiano ad osservare nel collocamento in riforma per cagione di esse.

« Art. 27. Le cause che possono dar luogo alla riforma per ragioni di disciplina sono :

« 1° Permanenza in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego da tre anni compiuti a norma dell'articolo seguente ;

« 2° Negligenza abituale o mancanza grave in servizio o contro la disciplina ;

« 3° Condanna alla pena del carcere di oltre a sei mesi o ad altra pena che a quella venga sostituita in virtù del disposto dal titolo II, libro III del Codice penale militare, salvo quanto è disposto nell'articolo 29 per le mancanze contro l'onore.

« Art. 28. La riforma per ragione di disciplina avrà luogo per decreto reale sulla relazione del ministro di guerra e marina, e dietro il parere di un Consiglio di disciplina.

« La composizione di detto Consiglio e la forma delle sue deliberazioni saranno determinate per legge.

« Nel caso di permanenza in aspettativa per revocazione d'impiego da oltre a tre anni l'uffiziale non sarà riformato se non quando il Consiglio sia d'avviso che egli non sia più ammissibile al servizio effettivo.

« Il parere del Consiglio di disciplina potrà essere modificato bensì, ma soltanto in favore dell'uffiziale.

TITOLO VI. — *Della rimozione.*

« Art. 29. Danno luogo a rimozione le mancanze contro l'onore e la mala condotta abituale.

« La rimozione avrà luogo per decreto reale sulla relazione del ministro di guerra e marina e dietro il parere del Consiglio di disciplina di cui è parlato nell'alineia dell'articolo precedente.

« Le mancanze sopra indicate portano con sé la privazione del grado e dell'uso dell'uniforme, colla conservazione però dell'assegnamento di cui all'articolo 33.

TITOLO VII. — *Della giubilazione.*

« Art. 30. La giubilazione è la posizione ultima dello stato militare. L'uffiziale giubilato cessa definitivamente dal militare servizio, ed è provveduto di una pensione annua. Egli può tuttavia essere riammesso al servizio in tempo di guerra.

« La legge sulle pensioni militari determina i casi in cui il militare ha diritto alla giubilazione e le forme in cui essa ha luogo.

« Il Governo ha facoltà di giubilare gli uffiziali anche in tempo di guerra nei casi in cui, giusta la legge ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione.

TITOLO VIII. — *Degli assegnamenti.*

SEZIONE I — *Uffiziali in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa.*

« Art. 31. La paga degli uffiziali in servizio effettivo è determinata dalle tariffe approvate dal Re.

« Art. 32. Gli uffiziali in disponibilità e gli uffiziali in aspettativa per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporarie, avranno ragione :

« Se uffiziali generali o superiori o capitani, alla metà della paga di cui godevano, senza riguardo ad accessorio di paga od indennità qualunque ;

« Se uffiziali subalterni, ai tre quinti di essa paga.

« Gli uffiziali generali e gli uffiziali superiori ai quali erano assegnate razioni di foraggio mentre stavano in servizio effettivo avranno ragione, inoltre, i primi a due razioni di foraggio al giorno, i secondi ad una razione al giorno.

« Gli uffiziali inferiori che per l'arma o corpo cui appartengono devono fare in ogni tempo servizio a cavallo, avranno ragione ad una razione di foraggio al giorno.

« Art. 33. Gli uffiziali in aspettativa per sospensione o revocazione d'impiego avranno ragione :

« Se uffiziali subalterni, alla metà della paga sovraindicata ;

« Se capitani od uffiziali di grado superiore, a due quinti della paga medesima.

« Detti uffiziali avranno inoltre ragione alle razioni di foraggio stabilite nel precedente articolo, e giusta le norme stesse ivi divisate.

« Art. 34. Gli uffiziali in aspettativa per motivi di famiglia andranno privi d'ogni paga e vantaggio finchè siano ammessi a concorrere a termini dell'articolo 12 per occupare i posti che si facciano vacanti nei gradi loro, dal qual tempo essi riceveranno gli assegnamenti stabiliti all'articolo 32.

« Art. 35. Gli stipendi ed altri assegnamenti degli uffiziali in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa non possono essere in qualsivoglia guisa alienati.

« Ciò nullameno possono i medesimi venir sequestrati ad istanza dei creditori sino a concorrenza del quinto per gli uffiziali fino al grado di capitano inclusivamente, del terzo per tutti gli altri uffiziali di maggior grado.

« Non sono computate nello stipendio soggetto a sequestro le somministrazioni in natura, le indennità d'alloggio, le indennità per ispesse d'ufficio e di rappresentanza.

SEZIONE II. — *Uffiziali riformati, rimossi e giubilati.*

« Art. 36. Gli uffiziali riformati o rimossi non avranno ragione ad alcun assegnamento, se non avranno prestato un servizio almeno di otto anni.

« Art. 37. Gli uffiziali riformati per infermità non proveniente dal servizio, e che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, avranno ragione, per un numero di anni eguale alla metà della durata del servizio loro, ad un assegnamento di riforma eguale a due terzi del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado giusta la legge sulle pensioni militari.

« Questi uffiziali, ove abbiano prestato un servizio di venti o più anni, riceveranno una pensione di riforma eguale ad altrettante quote del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, quanti saranno gli anni di servizio per essi prestato.

« Nell'applicazione di quest'articolo si osserveranno le

norme prescritte dalla legge sulle pensioni militari, eccettuati i casi di favore nella stessa contemplati.

• Art. 38. Gli ufficiali riformati per ragione di disciplina o rimossi avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione od assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati per infermità non provenienti dal servizio.

• Art. 39. La pensione e l'assegnamento vitalizio di cui sopra sono considerati come pensione di ritiro, retti colle stesse norme di questa, e cessano o sono sospesi nei casi stessi in cui cessa od è sospesa la pensione medesima.

• È pur retto colle medesime norme ed è sospeso nei casi stessi suindicati l'assegnamento temporaneo di riforma.

• Art. 40. L'ammontare della pensione di ritiro è determinato dalla legge sulle pensioni militari.

TITOLO IX. — *Disposizioni generali e transitorie.*

• Art. 41. Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai cappellani ed agli ufficiali di sanità militare, secondo il grado a cui gli uni e gli altri siano assimilati.

• Art. 42. Gli ufficiali che appartengono a categorie o sono in condizioni non contemplate dalla presente legge, gli ufficiali in aspettativa e gli ufficiali riformati anteriormente alla promulgazione della medesima finchè rimangono nella loro condizione attuale, continueranno a godere degli assegnamenti stati loro rispettivamente fissati.

• Nel caso peraltro che tale assegnamento sia stato fatto a titolo provvisorio, il Governo avrà facoltà di determinare per ciascuno di essi, avuto riguardo alle ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in detta categoria o condizioni, l'assegnamento definitivo di cui dovranno godere. »

Risultamento della votazione:

Votanti	47
Voti favorevoli	43
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.